

Lunghi processi provocarono, alla fine, la rinuncia da parte di S. Carpofo, alla chiesa di S. Nazzaro a Dino, dove il monastero aveva badato alla cura delle anime, mentre S. Martino, la chiesa principale di Sonvico, era sempre stata sottoposta a S. Lorenzo²⁵²). Non è chiaro quale parte del fondo fosse proprietà del monastero: certo non la totalità²⁵³). Un catasto del 1423 elenca solo 9 piccoli appezzamenti²⁵⁴) e il fatto che i loro affittuari devono contribuire alle prestazioni che il comune è tenuto a dare al monastero dimostra che questi censi, per quanto gravino sul terreno, non sono da ricondurre ad antichi censi — ciò risulta anche dalla loro esiguità —, ma devono derivare invece dalla sovranità sui beni comu-

concessimus. — 724/1159: Curtem Sumovici et in Digno et in Colyone quicquid iuste possidet cum omnibus earum districtibus et pertinentiis. Digno = Dino, ancora a lungo Dignio, v. sotto e 1335 CT p. 201. Darmstaedter, Reichsgut in der Lombardei, p. 180 erroneamente = Dongo e Colione = Colico. Rovelli: Sonvico p. 19, intende Colione per Val Colla. Nella distinta dei pesi e misure del 1335 appaiono però i comuni della Val Colla: Colla, Scareglia, Certara e tuttavia ancora Coliono (CT p. 200 sg.) mentre manca Villa. Perciò ritengo Colione = Villa, che pure appartiene alla Castellanza di Sonvico e dove S. Carpofo aveva dei beni, ciò che non si verifica per Colla. — Hidber e altri accennano ancora a possessi a Lugano, appoggiandosi sulla lettura di Tatti: Leguano. 1040 e 1159 indicano però in modo ineccepibile Legnano. Lugano si chiamava del resto Luano v. § 3 n. 25.

²⁵²) v. CT 2, 13, 24, 25. — 1146 sentenza del vescovo Ardicio: clerici plebis de Lugano habeant ecclesiam s. Martini de Sumovico cum omni parochia sua. Abbas s. Carpofo habeat ecclesiam s. Nazarii de Digno, et suam parochiam, capellanus eius deserviat, sed parochiam per plebem de Lugano recognoscat. etc. — 1193 Celestino III conferma una sentenza del suo legato nella controversia super ecclesia s. Nazarii de Digno, capellano ipsius, olivis et candelis benedicendis. — Nel 1209 San Lorenzo esige dinanzi a 3 delegati pontifici, che abate e monaci non devono celebrare nisi prius abbas vel quicumque alius sacerdotus sit... dederit manum obedientie archipresbitero de Luano. Et ut manxionarium sacerdotem ibi teneant qui eidem ecclesie cotidie deserviat. — 1219/20 Rinuncia del monastero alla parrocchia di S. Nazaro e ai primitia et redditus, poichè l'insufficiente cura delle anime aveva di nuovo creato conflitti. Solo nell'anniversario della fondazione vitto e alloggio a 2 monaci. Il monastero mantenne però i terreni appartenenti alla chiesa, confitendo dominus archipresbiter... ecclesiam sancti Laurentii non habere aliquas terras in loco et territorio de Digno.

²⁵³) La dichiarazione della chiesa di Lugano, 1219, (v. n. 252 fine) lascia supporre, che accanto a S. Carpofo ci fossero a Dino altri proprietari di terreno. Aldi di S. Lorenzo a Sonvico 1213 v. doc. 16.

²⁵⁴) 1423 ottobre 28 (Sonvico Rovelli N. 20) 3 nominati, electi tamquam antiquiores meliores et fide digniores vicini comunis et hominum locorum et castelantie de Sonvico Dignio et Lavilla vallis Lugani per consules vicinos et singulares personas dictorum locorum ad describendum omnes domos terras et res territorias, decimas honores et jura... in eorum locis... que spectant dominis abbatibus et monachis... consegnano: 1) cassaritiis seu basos derupatos duos sitos in loco de Sonvico ubi dicitur in Logo. 2) pecia arativa ad morelum, tab. 22 etc., in Dignio ubi dicitur in Ortulo; que cassaritia et que terre sunt ipsorum dominorum abbatibus et monachorum... cum hac conditione et lege quod pro ipsis cassaritiis et terris solvatur per ipsos dominos abbatem... seu per eorum massarios et colentes ac tenentes (?) dicta cassaritia... ex fructibus fictis et redditibus ipsorum cassaritorum et terrarum eorum contingens portio infrascriptarum librarum 325 den. nov. et librarum 100 formagii de quibus infra fit mentio (v. n. 263). — La investitura del 1431 concerne certamente questi beni (Rovelli, Sonvico pag. 175 n. 4).

ni o da altri generali diritti di sovranità. Censi e diritti, che si possono comprovare nei particolari, gravano specialmente su un pascolo a Cadrigna e Felegia goduto da Sonvico e Dino come terra comune, e sul complesso di terreni alla Stampa, per il cui diritto di proprietà abate e comune più tardi litigarono, e che in parte rimase bene comunale fino a una epoca avanzata dei tempi moderni. Tali censi e diritti gravavano inoltre su appezzamenti e case, la cui qualità giuridica originaria non si può stabilire²⁵⁵). Nel Quattrocento, anche le decime provenivano, al monastero, solo da un limitato territorio²⁵⁶).

Tra i beni soggetti a tributo si trovavano anche due mulini che più tardi vennero acquistati dal comune. L'obbligo di macina, che il comune imponeva, esisteva certamente già prima e faceva parte delle regalie che il monastero aveva ricevuto dal vescovo²⁵⁷). Questi aveva esentato dalla propria giurisdizione il monastero con tutte le proprietà che gli aveva assegnato, e Federico Barbarossa, a sua volta, ne confermò la piena immunità di fronte a qualsiasi potere statale²⁵⁸). Un *advocatus* funzionava come giudice supremo per tutti i beni del monastero, e nelle singole località risiedevano inoltre ufficiali minori. Nella castellanza di Sonvico una piccola comunità di monaci esercitava in primo luogo funzioni spirituali e

²⁵⁵) Cadrigna v. n. 261 sg. — Stampa: vendite salvo iure et honore abbatis CT 67, 80, 81, 82, 83. inoltre Rovelli-Sonvico N. 25, 26, (1348 fino 1435). Lite col comune v. n. 264. Stampa come territorio comunale v. Rovelli-Sonvico N. 68, 92, 164, 219, 284, 339, 346, 347, 375, 398 (1499-1728). — Altre vendite salvo iure et honore abbatis: 1339 per casa in loco de Sonvico CT 64, 1371 per pecia ad Porchagium CT 72.

²⁵⁶) 1423 (v. n. 254)... item domini abas... habent in territorio de Sonvicho decimam unam jacentem ubi dicitur in Logo in Cabiano et in Pontimo, coheret a mane flumen, a meridie flumen in parte, a sero strata comunis in parte et in parte locus de Sonvicho, a nullahora strata comunis et Riallis del Sassello, decima bladorum et aliorum seminium. Item habent decimam omnium castanearum que nascuntur in territoriis suprascripte castellantie de Sonvicho Dignio et Lavilla — v. anche n. 260, 265.

²⁵⁷) 1348 vendita salvo iure abbatis... da un privato a comune loci de Sonvico, molandinum... ad molandinum Baragiorum ad planum de la Stampa; 1395 vendita fra privati, molandinum de la Stampa, CT 67, 82. — Mulini del comune e obbligo di macinare il grano a un dato mulino v. § 14 n. 26.

²⁵⁸) 1040: I beni cum massariciis vineis campis pratis silvis terris cultis et incultis montanis et planis molendinis aquis aquarumque discursionibus districtionibus cum redditibus omnibus, que dici vel nominari possint. Excommunicantes vero... ut nullus noster successor, vicedominus, advocatus, gastaldio nullusque episcopi miles ipsam abbatiam inquietare, aut de his omnibus disvestire presumat, sed abas licentiam habeat et ordinandi, et suum, quem elegerit, advocatum iudicem ponere et habere. — 724/1159: Statuentes praecipimus ut nullus archiepiscopus, episcopus, nullus marchio vel comes aut vicecomes (così 1159, 724 vicedominus), gastaldio sive cuiuscumque ministerialis, nullaque iudiciaria potestas vel rei publicae minister, in praedictis curtibus praediis seu possessionibus venerabili praefato loco pertinentibus placitum tenere vel districtum habere sive fodrum (724 forum) aut aliquam publicam functionem (724 fontionem) vel redditum a supradictorum habitatoribus locorum vel pertinentiis exigere vel alliqua occasione tollere (724 vel tollere, remota omni occasione) praesumat, nisi solus imperator vel eius certus missus (nisi... manca 724).

occasionalmente tutelava i diritti del monastero ²⁵⁹). Oltre a ciò esisteva la carica di gastaldo, detenuta nel Trecento dalla famiglia Canonica de Ansono, che forse in compenso ebbe terreni e decime ²⁶⁰).

L'abate stesso era la suprema istanza, il *dominus castellançiae*. Ancora nel 1206, in occasione di un processo tra i comuni di Sonvico e Dino, causa i confini sul pascolo Cadrigna-Felegia, egli poteva dichiarare che solo il monastero lasciava ai comuni il pascolo affinché fosse goduto, ed ordinare che esso fosse goduto in comune e indiviso. Egli determinava il modo di coltivazione, il compito dei campari, infliggeva ammende, anche se queste ormai venivano incassate dal comune ²⁶¹). Ancora nel 1326 la potestà di infliggere ammende è riservata all'abate. Ma la loro entità è fissata ora dai comuni stessi in liberi accordi fatti quando essi riassumono l'amministrazione dei beni comuni.

Nemmeno ora il pascolo Cadrigna-Felegia vien diviso, ma ciò in base alla consuetudine e non per un divieto dell'abate. Questi esercita ormai la sua sovranità sul comune solo *pro forma*. Certo il suo gastaldo è ancora presente quando si prendono questi accordi e ne dà il suo consenso; l'assemblea vien perfino diretta da un rappresentante dell'abate. Ma in effetto i comuni non si attengono ai patti proposti e alle sentenze pronunciate dal loro *dominus* e decidono pertanto di propria iniziativa ²⁶²). Più tardi non c'è più nessuna traccia di una intromissione dell'abate nell'ordine comunale. Gli statuti del 1473 lo rammentano solo in occasione dei censi che gli devono esser pagati. Per tutti i tributi e qualunque sia stata la loro origine, il comune della castellançia pagava annual-

²⁵⁹) *Advocatus* v. n. 258 (1040). — *Monaci* v. Rovelli-Sonvico p. 24: in S. Nicolao sopra Dino. Un monaco come testimonia alla vendita di un mulino 1348 CT 67. — Dal 1219 le funzioni spirituali sono completamente scomparse, almeno nelle parrocchie, v. n. 252.

²⁶⁰) 1326 v. n. 262. — Rovelli-Sonvico p. 115 sostiene che anche Leo de Canonica abbia rivestito questa carica nel 1395. — 1438 (n. 265) *res de la Stampa et castaldie predictae*. — Le decime, vitto e alloggio, ecc. goduti fino al 1421 (v. doc. 49) dai Canonici, potevano derivare da possesso abbaziale.

²⁶¹) 1206 settembre 10 (CT 23, *Boll. stor.* 1911 p. 20). *Causa inter... missi et in antea tocus comunis loci de Somovico et missi et in antea tocus comunis de Dignio, sub domino Guidone de Mellano, abbate monasterii s. Carpoffori, de terra et pasculo de Fellegia et de Cadrigna, quam tenent ab ipso monasterio. Abbas statuit sicut dominus: i termini posti sono da allontanare e il pascolo non dev'essere di nuovo diviso; terre sint inter eos comunes... et eas teneant nomine et ex parte ipsius monasterii, cuius terre iste sunt. Item statuit quod camparius de Somovico et camparius de Dignio debeant insimul guadiare..., proibisce di tagliare erba e pascolare dalla metà di giugno a S. Amadum. Multa di sol. 20 pro banno et mendantia, a comuni alterius loci. Item statuit ut quilibet focus loci de Dignio det comuni de Somovico omni anno, in sancto Martino, stariam unum vini, ad mensuram de Somovico.*

²⁶²) 1326 agosto 21 (CT 59, *Boll. stor.* 1911 p. 21 sgg.) *lites inter comune et homines loci de Somvico et comunia et homines locorum de la Villa et de Dignio, castellançie de Somvico, occasione certorum pasculorum et comuniançiarum alpium guadorum*

mente — al più tardi a partire dall'inizio del sec. XV — una somma fissa, per la quale riscuoteva dai singoli lo *honor* che gravava sui fondi²⁶³). Oltre ai censi, l'abate pretendeva ancora un diritto d'investitura quando i beni cambiavano possessore. Ma il comune glielo contestava, considerandosi proprietario delle terre in questione. Nessuno più si preoccupava se i diritti dell'abate fossero stati una volta una proprietà o una sovranità sui beni comuni, oppure un qualsiasi altro diritto: e perciò anche noi non lo sappiamo. Egli doveva ritenersi pago di ricevere il suo fitto annuale²⁶⁴). Dal 1438 il suo ammontare era stato fissato annualmente a 348 libbre²⁶⁵) e così rimase anche quando, nel 1533, i proprietari del

convenenciarium tensarum et primistivorum. Multa arbitramenta facta per abates decessos hinc retro dominos dicte castelancie. In conclusione compromesso con l'abate di allora Jacobus de Rambertengis, dominus ipsius castelancie. Questi certa pacta et convenciones fecisset et precepisset, de quibus predicta comunia asserabant non bene posse ipsas partes atendi et observari. Ora publica vicinancia congregata precepto domini Romerii de Rambertengis, loco et vice dni. abatis. I vicini, unus pro fochro, nemine discordante, de voluntate et impositione (così completa Brentani, forse piuttosto et consensu?) domini Ayroldi de Canonica, castaldi in dicta castelancia, conchiudono pactum convencionem et compositionem: confini degli alpi comuni e dei singoli territori. Salvo semper acto et pacto inter eos: quod de pratis Feregie de Cadrignia sint et esse debeant semper dictorum comunium de Somvico et de Dignio, secundum quod hinc retro steterunt et consuetudo fuit. Si deve custodire tensare et alpegiare, et ad penas et ad condemnaciones stare secundum quod ordinaverint predicta comunia et homines. Fissazione delle multe, salvo et reservato semper iure et honore domini abatis... in augendo et diminuendo.

²⁶³) 1423: 325 libr. den. nov., 100 libr. formagii (v. n. 254), pagate in 2 rate ad festum assumptionis sancte Marie in mense augusti et ad festum sancti Andree, conformemente sententia arbitramentalis olim lata. 1438 v. n. 265. — Riscossioni da parte dei consoli: decreti 1439 gen. 18 (Rovelli-Sonvico n. 34). 1473 Stat. N. 122: ciascheduno per il fitto del sig. Abbate... del termino del mese di settembre debbe corrispondere la sua tangente, e che per il termino de S. Andrea quelli uomini che saranno deputati per tale fitto debbano avvisare il massari, acciochè vadano a pagare il dovuto fitto.

²⁶⁴) Si tratta del complesso Stampa. I Canonica de Ansono lo avevano in buona parte posseduto. Il comune di Sonvico ne comperò da loro una parte nel 1435 (Rovelli-Sonvico N. 25), diversamente prima del 1433, i fratelli Scamnali, che si fecero investire di questo possesso dall'abate. Questa investitura fu impugnata dal comune, perciò processi con lo Scamnali e l'abate. Sentenze, compromessi ecc. 1433-1436 (Rovelli-Sonvico N. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30). Il comune de Sonvico et eius castelantie sostengono: res territorias loci et territorii de Lastampa quibus coheret a mane territorium de Adassono in parte et in parte territorium de Cadro, a meridie territorium de Cadro in parte et in parte heredum q. ser Mayfredi de Quadrio, a sero et a nullaora flumen, spectare et pertinere dictis comuni et hominibus de Somvico jure domini vel quaxi et vigore jurium predictorum in causa... salvo jure census seu honoris dicti monasterii sancti Carpori... quod ascendit quolibet anno in soma librarum 12 tertiolorum tamen. — Composizione definitiva 1438 v. n. 265. — Più tardi v. n. 255.

²⁶⁵) 1438 febbraio 22 (Sonvico N. 33). Compromesso da parte dell'abate, in quo consistit totus conventus ac totum capitulum, et 4 vicinos et habitatores comunis et vicinie de Sonvicho Dignio et Lavilla necnon consules comune et homines et singulares persone locorum et territoriorum de Sonvicho Dignio et Lavilla et totius castellantie Sonvichi, a 2 arbitri forastieri. Questi emettono a Como la sentenza seguente: 1) la castellantia paga in avvenire libras 200 monetæ novæ oppure libr. 300 tertiolorum

monastero, che da lungo tempo era stato trasformato in commenda, vendettero queste entrate alla famiglia Ferrari di Lugano, dalla quale il comune si riscattò poi a poco a poco ²⁰⁶); e così anche questa signoria feudale scomparve non per opera di una rivoluzione bensì causa di una lenta evoluzione.

§ 9. Decadenza del feudalesimo e formazione di una sovranità territoriale unitaria da parte del comune di Como

1. Se nei capitoli precedenti abbiamo trattato di poteri feudali e dei loro diritti di sovranità, occorre però tener presente che le testimonianze che abbiamo di essi appartengono per lo più a un'epoca nella quale tali poteri e diritti erano già, più o meno, reminiscenze storiche. L'apogeo del potere vescovile va certamente collocato nel sec. XI. In seguito nuove forze cominciano ad agitarsi, trasformando, sgretolando, distruggendo gli antichi organismi: nella città e nel contado ha inizio il movimento comunale. Quando tratteremo dei comuni rurali parleremo ancora di questo fenomeno e del problema della sua origine. Qui c'interessa dapprima un comune che ha agito profondamente sul nostro territorio, per quanto situato all'infuori di esso: il comune della città di Como, *comune civitatis Cumarum*.

Le città vescovili italiane, data la loro qualità di antiche *civitates*, non furono mai puramente sottoposte alla signoria di poteri feudali. Una ristretta cerchia di distinti cittadini, i *cives*, influenzarono sempre, più

monetae veteris pro plena et integra solutione et satisfactione omnium et singulorum factorum reddituum et gaudimentorum terrarum castellantie de quibus in predictis arbitramentis fit mentio, firmis et remanentibus infrascriptis capitulis et sine eorum preiudicio. Inoltre libr. 24 risp. 36 pro solutione illius decime de qua... fit mentio, libr. 8 risp. 12 pro solutione... rerum territorialium in loco et territorio de Lastampa seu quibus dicitur in Lastampa. 2) Il comune ha il diritto di riscuotere i censi. 3) Il comune paga all'abate per censi scaduti ecc. semel tantum libr. 440 risp. 660. — la moneta vetus si fece di nuovo valere: 1447 gennaio 11 (Sonvico N. 36) quietanza dell'abate di aver ricevuto a comuni consulibus hominibus et singularibus personis locorum de Sonvico, Dignio, Lavilla et Lastampa plebis Lugani libras 174 pro completa solutione ficti anni unius finiti in festo sancti Andree proxime preterito, computatis aliis solutionibus (174 = 1/2 di 348 (= 300 + 36 + 12).

²⁰⁶) L'abbazia era commenda dal 1428, venne poi in possesso degli Umiliati, 1511 degli Eremiti di San Gerolamo. Questi vendono nel 1533 i loro diritti a Sonvico, per 770 scudi d'oro, a Gian Giacomo Ferrari (Rovelli-Sonvico N. 101). — Nel 1536, questi riceve un fitto di libr. 174 (Rov. Sonv. N. 107). Corrisponde solo alla metà o è il fitto di mezzo anno? — Il comune compra beni da Gian Giacomo (1535), un livello di libr. 435 (nel frattempo si erano aggiunti altri fitti o la moneta era diversa?) da Pier Luigi Ferrari (1642) (Rov. Sonv. N. 105 b, 263). Ballarini p. 226 nomina (1619) i Ferrari feudatari di Sonvico.

o meno fortemente, le sorti della città. Il vescovo era signore, ma piuttosto nella qualità di cittadino e capo più distinto, particolarmente là dove, — qual era il caso per Como — non derivava la posizione acquisita da una traslazione della potestà comitale, e quindi non si trovava in una vera e propria opposizione con la borghesia. Il movimento comunale non significò in questi casi un mutamento violento ma una graduale evoluzione nel corso della quale il comune dei *cives* e i loro ufficiali sottrassero gradualmente al vescovo, loro antico signore, l'effettiva autorità ¹⁾. A Como per il trapasso del potere dal vescovo al comune non si può fissare una data, tuttavia, in generale, il mutamento avvenne non oltre la prima metà del sec. XII, poichè allora il vescovo appare, tutt'al più, soltanto titolare nominalmente della sovranità statale. Grazie a questo pacifico trapasso di poteri accadde che certi privilegi ottenuti un tempo dal vescovo furono senz'altro rivendicati dal comune; anzi, per un certo tempo, alcuni di tali diritti furono ulteriormente riconosciuti al vescovo, quantunque essi appartenessero praticamente al comune ²⁾.

Siccome la posizione del vescovo, quale signore feudale privato, si identificava con quella di primo cittadino, così il comune si sostituì automaticamente al vescovo anche nel contado ³⁾. La proprietà privata della chiesa rimase naturalmente intatta e soltanto quello che era considerato come diritto pubblico partecipò al trapasso. Non tutti i beni immobili passarono dunque al comune e neppure le antiche corti regie: anzi, perfino mulini, pescherie, diritti di caccia, di dazio e di mercato rimasero agli antichi proprietari, essendo stati considerati non più come diritti dello Stato ma come antiche proprietà. Il comune rivendicò innanzitutto la sovranità militare e fiscale nel contado e più tardi anche quella giudiziaria. Già al principio del sec. XII la *civitas* levava soldati e riscuoteva tributi in tutto il vescovado, i consoli del comune rendevano giustizia anche nelle regioni più lontane del contado; esisteva insomma una sovranità esercitata sopra un vasto territorio ⁴⁾. Tale legame tra città e contado era forse sempre esistito, ma nuova era, nel sec. XII, oltre il suo trapasso dal vescovo al comune, la molto maggiore intensità con cui quest'ultimo andava costituendo nel contado la propria sovranità, facendo valere sempre più efficacemente i diritti di signoria e assumendo,

¹⁾ Mayer I pag. XLV, II p. 256, 349, 521 sgg., spec. 524. — Collaborazione tra il vescovo e il comune, v. anche Caggese II 97 sgg.

²⁾ Campiche 31 sgg.

³⁾ Non si conoscono lotte, cfr. invece Volterra, Caggese II 105 sgg.

⁴⁾ Leva e fisco verso il 1100 v. n. 44. — Sentenza in una lite in Valtellina nel 1114 v. Campiche 34.

come statali, sempre nuovi compiti. Le signorie feudali non furono però soppresse da questa evoluzione. Non corrisponde al vero l'opinione assai diffusa, che il fondamento del comune italiano si trovi nella cumulazione di signorie feudali nelle mani dell'associazione personale del comune, la quale sarebbe semplicemente subentrata ai precedenti e numerosi singoli signori⁵⁾. In realtà invece la sovranità della città sul contado elaborò i diritti statali come tali in una maniera totalmente nuova, quantunque per considerazioni puramente formali li facesse convalidare come regalie dall'imperatore⁶⁾. Gli antichi titolari di regalie, cioè le signorie feudali, vennero così solo in certo qual modo sottomessi. Gli antichi diritti, che avevano in gran parte soltanto significato fiscale, rimasero in se stessi intatti. Anche la giurisdizione venne molte volte soltanto, per così dire, mediata attraverso un appello ai giudici cittadini⁷⁾, oppure si lasciava alle parti la possibilità di portare la causa o davanti all'antico signore, cioè il vescovo, o davanti alle autorità comunali, secondo il sistema che è attestato, nel Comasco, per Chiavenna⁸⁾. Tali giurisdizioni concorrenti si trovano anche nel Sottoceneri, per lo meno in questioni di decime, laddove si distingue la competenza ecclesiastica da quella civile. I processi del Capitolo plebano di S. Vittore in Balerna contro alcuni contadini di Pedrinete nel 1281, e contro il comune di Sagno nel 1295, come quello del Capitolo di S. Lorenzo in Lugano contro Dionisio di Rancate nel 1273, furono tenuti davanti ai consoli di giustizia di Como; invece il processo del monastero di S. Abbondio contro la gente di Breno nel 1311 ebbe luogo davanti al vicario del vescovo. Anzi, nel 1271, tanto il giudice del podestà quanto il vicario del vescovo citarono, simultaneamente, a comparire i contadini di Gaggio per rispondere a un'accusa del monastero di S. Abbondio. Verosimilmente essi avevano la libera

⁵⁾ p. es. Lattes pag. 358. — Anche Campiche pag. 44 non nasconde una tale opinione. La differenza del grado di sottomissione di singoli territori alla città è però, secondo l'origine, più un fatto politico che amministrativo cfr. § 12. Preminenza della città perdurando una signoria feudale v. anche Caggese I 150 sg., II 127.

⁶⁾ 1183. pace di Costanza (MG Const. I No. 293) in civitate omnia . . . sicut hactenus, extra . . . omnes consuetudines . . . quas ab antiquo exercuistis scilicet in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus aquis et molendinis . . . in exercitu, in munitionibus civitatum, in iurisdictione tam in criminalibus quam in pecuniariis, intus et extra. — Per Como v. n. 11.

⁷⁾ cfr. p. es. Caro pag. 118 per il vescovo di Lodi. — Ficker III 406 al § 126 : giurisdizione del Capitolo del duomo di Verona nel sec. XIII, limitato solo da appello, altrimenti ancora esercitato con il suo podestà. — Ficker I § 120 : 1243, a Vercelli il vescovo vende al comune la giurisdizione sulla città, mantiene però quella sulla campagna.

⁸⁾ Chiavenna v. Campiche pag. 34. — Così anche 1203 a Vercelli v. Pertile II pag. 58 n. 17.

scelta del foro cui adire⁹⁾. Anche quando le chiese o i monasteri volevano indurre un comune a erigere l'inventario dei loro beni potevano farlo ordinare sia attraverso il podestà del comune sia attraverso il vicario vescovile¹⁰⁾. Ma non solo questo. Lo dice chiaramente il privilegio di Enrico VI del 1191, col quale egli concede al comune di Como la giurisdizione e gli altri diritti sovrani su tutto il vescovado, senza però che siano lese le antiche giurisdizioni feudali, e specialmente quella del vescovo¹¹⁾. In pratica veramente lo sviluppo della situazione fu tale che tutti i processi di qualche importanza furono portati davanti agli organi del comune cittadino. Gli statuti del sec. XIII lo pretendono nettamente, facendo eccezione per certi casi sottoposti al diritto canonico. Ai poteri locali era lasciata soltanto la minore giurisdizione¹²⁾. Tuttavia lo svincolo dei comuni rurali dai loro signori locali, la trasformazione

⁹⁾ Lotta della giurisdizione laica con quella ecclesiastica v. Lattes 326 eg. — Meyer, Capit. pag. 153 n. 2, vede un graduale allontanamento del vescovo anche in questo campo. Dalle nostre fonti ciò non appare. Per i processi del 1281, 1295, 1273, 1271 v. doc. 30, 33, 28, 27. — 1311 giugno 8 dns. Sedonius de Lavello... Leonis episcopi Cumani vicarius generalis statuit terminum unum hinc ad diem lune proxime Mineto de Masono de Breno suo nomine et procuratorio nomine omnium infrascriptorum, respondendi positionibus sibi pro se et dicto nomine movet Johannes de Vurio de Vico syndicus et nomine monasterii sci. Abundii Cumani, occasione decime et aliorum de quibus agitur inter ipsas partes, et tunc adsit alioquin dictus vicarius de iure procederet. — (luglio), Coram nobis dno. Sedonio... ponit Johannes de Vurio... et hoc in causa quam dictus Joh. movet contra Minetum... — luglio 23, Sedonius... mandat precipiendo per quemlibet servitorem Cumanum Mineto... ut hinc ad 8 dies proximos sit et veniat... ad respondendum positionibus... — Nov. 5, dns. Johannes de Casella... vicarius generalis episcopi mandat precipiendo... Mineto... ut hinc ad dies 15 sit et veniat coram dicto dno. vicario... alioquin dictus dns. vicarius pronunciarret ipsas positiones pro confessas eis absentibus. Postea vero... retulit Guilielmus de Thomano servitor comunis Cumarum, se die lune proxime preterita fecisse istum preceptum iamscripto Mineto suo nomine et scripto nomine in burgo Lugani (tutto S. Abb. 112). Il vicario si serve quindi perfino degli organi comunali!

¹⁰⁾ 1254 maggio 13 (S. Maria 123) dominus Ubertus de Mandello Cumarum potestas mandat precipiendo per Guilielmum de Abiate etiam per hoc presens scriptum... comuni (?) consulibus de Selorino et consulibus de Lugurno, ut eligant de bonis et melioribus 4 dictorum locorum qui designent... i beni di S. Maria. — 1424 gennaio 27 (Riva S. Vitale) consegna al capitolo S. Vitale da parte del comune di Riva, vigore precepti et citationis dictis comuni consuli et hominibus dicti comunis de Ripa emanati ex parte dni. Francini de Bossis vicarii... episcopi Cumani et comitis. — 1424 maggio 8 (S. Maria 124). Il medesimo vicario mandò il 26 giugno 1423 un preceptum seu citationem ai comuni di Mugio, Ligorneto, Stabio, Bixarone, per i beni di S. Maria vetus. Ora si fa la consegna.

¹¹⁾ 1191 febbraio 12 (Rovelli II N. 19 Bologna, Tatti II 887 con data 1191 ottobre 20, Pisa) Concedimus eis (ai cives Cumani) in perpetuum plenam iurisdictionem seu districtum vel fodrum et regalia et omnia que spectant ad comoditatem comunis civitatis, Videlicet in civitate Cumarum et per totum episcopatum et per comitatus qui sunt in episcopatu. Salvo regali fodro... salva eciam quarumcumque personarum proprietate, precipue autem salve sint Cumano episcopo et ecclesiis proprietates sue et ut episcopus in episcopatu seu comitatibus utatur similiter iure suo et iurisdictione predicta concessione manente...

¹²⁾ v. n. 65.

degli ufficiali da feudali in comunali è un evento a parte che non coincide, nè quanto al tempo nè quanto alla sostanza, col dominio del comune cittadino sul contado; quello non s'interessava affatto dell'organizzazione interna dei comuni rurali¹³). Per questo ancora, sul volgere del sec. XII, cioè in un'epoca in cui da tempo il Luganese era sotto la sovranità della città di Como, gli abati di S. Abbondio e di S. Carpoforo compaiono come signori e giudici nei comuni di Breno e di Sonvico, che a loro appartengono¹⁴). Anche il vescovo cercava di conservare nel suo territorio l'antica signoria per quanto il comune la limitasse. Dalla fine del sec. XII il movimento comunale nel contado si fece più marcato. Il comune di Lugano, per esempio, tentò di valersi, anche contro il vescovo, di una concessione ottenuta da Como nel senso di un'amministrazione giudiziaria autonoma. Ma il vescovo si appellò all'imperatore il quale gli rilasciò, per così dire, una dichiarazione di diritto confermando che la giurisdizione vescovile a Lugano era assolutamente indipendente da quella del comune di Como¹⁵). Nonostante questa sentenza il comune di Lugano non cedette, ed è dubbio che il vescovo abbia ancora nominato i suoi ufficiali ed esercitato la sua sovranità: poichè, nel 1198, consoli indigeni, sotto influsso milanese, risultano giudici da tutti riconosciuti¹⁶). Ancora nel 1231 il vescovo chiese l'intervento di Federico II, il quale fece sapere ai Luganesi che il loro borgo era notoriamente soggetto al *districtus* della chiesa di Como e ordinò loro di prestare piena obbedienza al vescovo¹⁷); ma quando occorrono tali ripetuti ammonimenti

¹³) v. n. 41.

¹⁴) v. § 8 n. 238, 261.

¹⁵) 1191 dicembre 10 secondo Stumpf II 4730, stampa Tatti II 888 con la data 1192 luglio 12 ... ut nullum praeiudicium episcopo Cumano possit generari de eo, quod consules Cumani (Tatti: cum.) immunitatem, seu liberationem illis de Lugano de iurisdictione, seu districto, aut honoribus sua auctoritate concesserunt. Ita ut ecclesia Cumana, et episcopus Cumanus illam iurisdictionem et districtum et honorem in burgo et villa et curte habeat, quem episcopi Cumani, et idem episcopus Cumanus habuit; nec ei propter hoc etiam circa possessionem praeiudicium generetur. — Questa liberatio era probabilmente una concessione di una minima giurisdizione locale, come fu generalmente proclamata nel 1198 (v. n. 65), forse alquanto più estesa per unire a Como Lugano, sempre pronta alla defezione.

¹⁶) v. doc. 9.

¹⁷) 1231 dicembre (Huillard-Bréholles IV 282, Tatti II 936, Rovelli II 326: 1233) Significatum nobis est per supplicationem Uberti dilecti nostri Cumani episcopi, quod vos respectum et obedientiam, quam ei debetis et ecclesiae Cumanae denegatis, cum tamen dubium non sit, nec esse possit, quin vos, et locus vester ad districtum et honorem Cumanae pertineat ecclesiae. Quoniam igitur nobis etiam notum est, vos et locum vestrum ipsi ecclesiae subiectos esse, mandamus vobis, et mandando praecipimus, quatenus ipsi dilecto nostro Cumano episcopo debitam per omnia obedientiam exhibeatis. Nos enim sustinere nec debemus nec volumus, ut contra iusticiam, rationem et honorem ecclesiae Cumanae minuatis, cervicem protervam contra eiusdem loci episcopum contumaciter erigendo. Cuius vos mandatis stare oportet.

si può concludere che il potere effettivo è in realtà decaduto¹⁸⁾. Da ciò risulta anche, e in modo chiarissimo, da chi il vescovo sia stato, in definitiva, completamente spossessato: dai propri sudditi e non dal comune cittadino. Questo però, assumendo le più importanti funzioni governative, aveva tolto importanza ai poteri feudali, creando così le premesse per i mutamenti nel contado.

2. Nelle città il movimento non si limitò a modificare il rapporto tra vescovo e comune nei riguardi del governo e quindi a subordinare la signoria vescovile, ma il comune realizzò con energia e con successo quello che già il vescovo, e forse anche altri signori, avevano avviato o per lo meno tentato, cioè la formazione di uno stato territoriale. Il comune infatti aspirò a esercitare, sopra il contado — esteso quanto più gli riusciva — determinati diritti sovrani su tutti gli abitanti, senza considerare se questi erano stati precedentemente soggetti del vescovo, di enti ecclesiastici o di qualche potenza secolare. Questo intento, fissato in modo così semplice e generale, poteva essere realizzato praticamente soltanto con procedimenti assai diversi, a seconda dei singoli casi. Mentre i soggetti del vescovo, con questo trapasso di signoria nella città, si trovavano automaticamente soggetti al comune, questo invece non subentrò immediatamente nei possessi degli altri enti ecclesiastici, poichè essi erano sovente protetti da privilegi meglio che il vescovo stesso, il cui potere era, in parecchi luoghi, fondato su diritti puramente consuetudinari. Ne derivò pertanto inevitabilmente una lotta tra il comune e i grandi monasteri intorno ai diritti di sovranità sopra i soggetti. Sappiamo già che il monastero di S. Ambrogio di Milano conservava ancora nel 1187 la sua piena immunità di fronte al vescovo anche nei possedimenti isolati. Forse cedette ben presto, e senza lotta, di fronte al comune. Viceversa pare che il comune non fece nessun tentativo per annettersi Campione. Questo possedimento si trovava, per posizione naturale, in una situazione geografica assai vantaggiosa¹⁹⁾. Se questo dominio del monastero si fosse trovato all'interno del rimanente territorio, sarebbe certamente divenuto comasco, poichè Como praticava senza alcun scrupolo il principio della politica territoriale. In realtà i monasteri comaschi poterono mantenersi più a lungo del vescovo stesso, là dove i loro diritti erano di carattere territoriale, appunto perchè non si trovarono, sotto l'aspetto del diritto pubblico, in un così perico-

¹⁸⁾ Ancora il 2 febbraio 1311 conferma di privilegi da parte di Enrico VII (Tatti III 75; nella forma tramandata per lo meno falso: Bresslau in Neues Archiv XXXIV 103). Elenco (enumerazione) di tutti i precedenti privilegi e donazioni, tutti conosciuti anche altrimenti, salvo quelli per Ligornetto e Stabio (v. § 8 n. 131).

¹⁹⁾ v. § 7 n. 39 egg.

loso rapporto di fronte alla città. Così, l'abate di S. Abbondio percepiva, in Breno, ancora nel 1210 il *fodrum regale*. Questo monastero, ancora durante le lotte intorno a Federico II, assunse un atteggiamento politicamente indipendente e sostenne, con forze armate, i Milanesi contro la sua città, Como, che parteggiava per l'imperatore. Ciò fece certamente con l'aiuto dei propri soggetti, per la qual ragione furono devastati i suoi possedimenti di Agnuzzo e di Breno²⁰). Tuttavia, almeno dopo questa guerra, il monastero dovette riconoscere, alle autorità del comune, il diritto di giudicare le controversie tra sè e i propri soggetti, mentre, ancora nel 1196, nel processo per l'*albergaria* di Breno l'abate giudicò personalmente²¹). Anche quando queste signorie ecclesiastiche si trovavano subordinate alla sovranità del comune, i signori conservarono però i diritti feudali minori. Nel 1326, l'abate di S. Carpofofo si denomina in Sonvico ancora *dominus castellantiae*, quantunque i comuni non attribuiscono al fatto molta importanza; e l'abate di S. Abbondio conserva, a Breno, fino al 1497, una certa influenza sopra gli statuti e le multe²²). In conclusione, con la formazione dello stato cittadino tutte queste signorie furono piuttosto limitate che soppresse.

Più radicalmente che contro i poteri ecclesiastici indipendenti il comune procedette contro i poteri laici. Nel nostro territorio esistevano probabilmente signorie e immunità laiche a Mendrisio, a Sessa e nella pieve di Riva S. Vitale. Non siamo più in grado di stabilirlo con certezza, ma la congettura è probabile²³). Grandi o piccole che fossero queste signorie, il comune si trovò abbastanza forte per assoggettarle, anzi ridusse anche Locarno de Besozzo, con i suoi indipendenti capitanei, sotto il proprio dominio²⁴). L'annessione concerneva innanzitutto i nobili del contado personalmente e le loro famiglie, poichè furono costretti a diventare cittadini del comune. A queste famiglie, divenute *cives* di Como, appartengono, fra molte altre, i Torriani di Mendrisio, i Novazzano, i Riva del Mendrisiotto, i Rusca, i Quadrio, i Canonica, i Trevano e i Sescalchi del Luganese²⁵). In conseguenza della loro attinenza comunale esse erano tenute al servizio militare e a soggiacere alla giurisdizione del comune, e qualora avessero esse stesse dei soggetti, l'obbligo si estendeva senza dubbio anche a costoro. In generale però la posizione

²⁰) v. § 8 n. 244 e 209.

²¹) 1252 v. doc. 25, 1196 v. § 8 n. 238. — Cfr. Lattes 373 sg.

²²) § 8 n. 262, e doc. 67.

²³) v. § 8 n. 44, 121 sgg., § 6 n. 53.

²⁴) Meyer Capit. 152 sgg.

²⁵) v. Campiche 168 sg., Pertile II, I 71. — *Cives nobili* nel Sottoceneri v. § 6 n. 51 sg., 71 sgg., ecc. passim.

della nobiltà rurale fu scossa dall'annessione al comune, in modo ancor più profondo. Come cittadini infatti essa era obbligata, tra l'altro, a risiedere in città almeno una parte dell'anno; straniandosi così al contado e ai suoi possessi, e indebolendo ivi la sua influenza. La vita in città esigeva inoltre una disponibilità di denaro che per altro difettava al signore terriero le cui entrate ordinarie erano costituite da censi in natura. Per sanare la situazione egli si trovò così costretto a trasformare la sua economia rurale, affittando i suoi beni, per procurarsi denari e prodotti commerciabili, senza doversene occupare personalmente. Sovente però non gli rimaneva altro rimedio che vendere i suoi poteri e anzitutto i diritti feudali di sovranità che egli, frequentemente assente, non poteva più esercitare e sfruttare in modo conveniente e che andavano tanto più scemando quanto più efficace diventava l'intervento della città nel governo e nell'amministrazione del contado. Questa poi non si serviva in tale azione dei poteri feudali ma degli antagonisti locali di tali poteri, cioè dei comuni. Si arrivò così, in conseguenza della sottomissione alla città, ma non propriamente in forza di questa, a un abbassamento della nobiltà nel contado e a una liberazione della plebe rurale dalle potenze feudali²⁶⁾. Tra le famiglie del Sottoceneri vediamo in questo modo scomparire completamente dal contado — quale più presto, quale più tardi — quelle dei de Colderario, de Morbio, dei de Novazzano, dei de Melano e altre. Proprio sullo scorcio del sec. XIII si avverte, per esempio, nel Mendrisiotto, un vivo movimento nelle transazioni di poteri e i documenti relativi, si trovano, e non casualmente, negli archivi di quegli enti ecclesiastici, in proprietà dei quali i fondi vennero ultimamente a cadere. Le chiese e i monasteri infatti, come già dicemmo, furono assai meno scossi per la ragione che il loro ordine di vita non fu alterato. Anche ad Agnuzzo e a Breno abbiamo visto che in questa medesima epoca S. Abbondio amplia i suoi possessi a scapito di quelli dei nobili²⁷⁾. Qui il mutamento sembra colpire, in parte, perfino antiche famiglie di origine cittadina, altrimenti si può in generale accertare che le ricche famiglie di Como acquistarono proprietà terriere soltanto dopo che la città ebbe sottomesso il contado, approfittando del declinare della nobiltà rurale nelle cui posizioni esse subentrarono. Ma forse ancor di più esse aumentarono subentrando ai signori terrieri e feudali milanesi allora numerosi, che dopo il sec. XIII scomparvero quasi totalmente dal Sottoceneri²⁸⁾.

²⁶⁾ v. § 11 n. 34 anche sgg. — Cfr. anche Caro 119.

²⁷⁾ Mendrisiotto v. § 6 n. 71 sgg.; § 8 n. 206, 172, sgg. — S. Abbondio § 8 n. 208, 232.

²⁸⁾ Comaschi § 6 n. 192 sgg. — Milanesi § 6 n. 2-28.